



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2013
(OR. en)**

**10853/13
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0203 (COD)**

**CODEC 1431
EF 124
ECOFIN 539
OC 407**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/EC e abroga le direttive 2006/48/EC e 2006/49/EC (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni ORIENTAMENTI COMUNI Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 133, paragrafo 14, della direttiva:

La Commissione si rammarica che, nel contesto delle modalità relative al conferimento di competenze di regolamento vincolanti all'ABE in ordine a requisiti di riserva di capitale più stringenti stabiliti da un'autorità nazionale, il fatto di attribuire lo stesso peso ad una raccomandazione della Commissione e a quella del CERS non rispecchia il corretto equilibrio istituzionale tra il CERS e la Commissione.

Articolo 162, paragrafo 1, della direttiva:

La Commissione ritiene che l'articolo 162, paragrafo 1 non sia conforme all'articolo 260, paragrafo 3 del TFUE, che prevede per gli Stati membri l'obbligo "di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa". Poiché la Commissione interpreta tale disposizione del trattato nel senso che essa impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le misure intese ad attuare una direttiva, chiederà agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al CRD IV.

Dichiarazione dell'Austria

"Il diritto costituzionale austriaco non consente attualmente sanzioni amministrative pecuniarie per l'importo previsto all'articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e) e all'articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g) della direttiva sui requisiti patrimoniali. Pertanto, non possiamo attualmente impegnarci ad applicare tale disposizione poiché ciò richiederebbe una modifica del diritto costituzionale. Non si può prevedere se tale modifica della Costituzione sarà adottata."

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non può sostenere:

- a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- b) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Questo pacchetto legislativo ha lo scopo di garantire la stabilità finanziaria ed il rispetto degli impegni internazionali dell'UE nel settore della regolamentazione bancaria.

Il Regno Unito teme che la normativa possa non essere conforme all'accordo Basilea 3 per le banche operanti a livello internazionale in alcuni importanti settori e attende quindi valutazioni internazionali in materia.

Il Regno Unito rileva, tra l'altro, che le disposizioni in materia retributiva non sono state oggetto di alcuna valutazione di impatto e non sono coerenti con i principi concordati a livello internazionale. Il Regno Unito ritiene che esse siano dannose per la stabilità finanziarie e la solidità degli enti creditizi interessati."
